

PILLOLA FISCALE N. 02/2020

LEGGE DI BILANCIO 2020: LE PRINCIPALI NOVITA'



Napoli, 16/01/2020

Francesco Paolo Cirillo

Come sempre il nuovo anno è foriero di novità in campo fiscale che afferiscono all'attività Professionale sia svolta in base ad un contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato, che come libera attività. Possiamo dire "Anno nuovo – nuovi adempimenti fiscali". Prima di focalizzare le principali novità della Legge Finanziaria 2020, necessita un appunto su due adempimenti di fine anno fiscale 2019, e cioè:

- ✚ **Necessita inviare al Sistema Tessera Sanitaria – STS le parcelle emesse a tutto il 31/12/2019 entro e non oltre il 31/01/2020**, sia da parte dei Professionisti Sanitari che sono titolari di Partita Iva sia da coloro che emettono prestazioni occasionali con il solo codice fiscale.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito a datare dal gennaio 2019 delucidazioni in merito specificando che il Professionista dovrà richiedere direttamente all'Ordine dei Medici le credenziali di accesso al sito STS oppure accreditarsi direttamente attraverso il servizio "Area di Accreditamento" presente sull'home page dello stesso sito STS, ove verranno inoltrate sull'indirizzo PEC indicato le credenziali per l'accesso.

A datare dal mese di Gennaio 2020, la Legge di Bilancio 2020 – Legge 160/2019 ha previsto che il fruitore della prestazione sanitaria, per poterla ritrovare sul suo modello 730/2021 Redditi 2020 precompilato quali oneri detraibili al 19% (oltre ovviamente alla famosa franchigia di € 129,11), dovrà pagare con mezzo tracciabile (POS, Assegno di c/c, Assegno Circolare, Bonifico), mentre invece, per le spese farmaceutiche/scontrino

parlante oppure per le prestazioni ricevute in strutture pubbliche o private accreditate/convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, tutto resta invariato, potranno continuare ad essere pagate in contanti.

Resta tacito che oggi il Professionista Medico dovrà acquisire nel proprio studio un "POS" ma è pur vero che in sede di conversione del Decreto Fiscale 124/2019 convertito in Legge 157/2019 è stata abrogata la norma di cui art. 23 che prevedeva sanzioni pecuniarie con decorrenza 01/07/2020 a carico dei titolari di Partita Iva che avessero rifiutato di farsi pagare con mezzo tracciabile.

Alla luce di tutto ciò necessita sicuramente di un provvedimento che dia delucidazioni in merito da parte dell'Agenzia delle Entrate / Ministero della Salute.

✚ Per coloro che **emettono fatture elettroniche vi è da versare l'imposta di bollo virtuale di € 2,00 (si ricorda solo quando la prestazione supera l'importo di € 77,47) relativa al IV Trimestre 2019, entro il 20/01/2020**, attraverso:

- Modello F24 Telematico codice tributo 2524;
- Addebito diretto su c/c bancario/postale direttamente dall'Agenzia delle Entrate

ma sempre il Decreto Fiscale 124/19 – Legge 157/2019 ha stabilito che il versamento di questo tributo/imposta diretta/bollo, a partire dall'anno 2020, sia effettuato in maniera semestrale e precisamente con scadenza 16/06 e 16/12 di ciascun anno, per cifre non superiori ad € 1.000 (500 fatture), stesse scadenze dell'imposta IMU.

Anche quest'anno la **Legge Finanziaria 2020 – Legge 160/2019 pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 30/12/2019** risulta formata da un solo articolo ma da svariati e svariati commi; focalizzeremo soltanto quelli afferenti alla situazione fiscale/familiare, e cioè:

- ✓ **Comma 6:** riduzione fissa dal 15% al 10% dell'aliquota cedolare secca per contratti di locazione a canone concordato comuni ad alta densità abitativa – delibera C.I.P.E.;
- ✓ **Comma 7:** riduzione carico cuneo fiscale su Persone Fisiche in fase di provvedimenti normativi ad hoc con somme stanziare;
- ✓ **Comma 10:** assunzione con sgravi per i giovani under 35 a tutto il 31/12/2020;
- ✓ **Comma 175:** le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica 65%/50%, ristrutturazione edile 50%, acquisto mobili ed elettrodomestici (bonus arredo), prorogati sino al 31/12/2020;
- ✓ **Comma 219/224:** interventi di pitturazione/tinteggiatura esterno, recupero facciata esterna edifici, zone A o B – maggiore densità abitativa, detrazione del 90%;

- ✓ **Comma 319:** credito d'imposta per acquisto beni strumentali per strutture produttive nel Mezzogiorno, proroga a tutto il 31/12/2020;
- ✓ **Comma 340:** bonus bebè a tutti i nati/adottati dal gennaio 2020 senza preclusione di redditi, somma erogabile per 12 mensilità da 80 a 160 € in virtù dell'ISEE familiare;
- ✓ **Comma 342:** congedo obbligatorio per i neo papà da 5 a 7 giorni lavorativi solo per l'anno 2020;
- ✓ **Commi 355/356:** esenzione Canone Rai per persone di età pari o superiore a 75 anni o fino ad € 8.000 annui di reddito familiare;
- ✓ **Comma 361:** spese veterinarie, detraibilità aumentata da € 387,37 ad € 500,00;
- ✓ **Comma 446/448:** abolita la quota fissa di € 10,00 dei ticket per partecipazione al costo di prestazione specialistica ambulatoriale – Super Ticket, dal 01/09/2020;
- ✓ **Comma 449/450:** riduzione liste da attesa con trasferimento alle Regioni di € 235 milioni, per acquisto di minime attrezzature sanitarie (ECG/Spirometri) per M.M.G. e P.d.F., per diagnosi sanitarie di primo livello;
- ✓ **Comma 677:** rimodulazione buoni pasto: per i cartacei riduzione da 5,29 a 4,00 euro, in formato elettronico da 7,00 a 8,00 giornalieri;
- ✓ **Comma 692:** introdotti due “paletti” **ostativi al Regime Forfettario**, vale a dire non possono usufruire, nell'anno fiscale 2020 di tale regime, coloro i quali:
 1. Hanno sostenuto **spese per il personale dipendente** per un importo lordo **totale pari ad € 20.000,00 nell'anno 2019**;
 2. Hanno percepito **redditi da lavoro dipendente o assimilato, da pensione** (artt. 49-50 del TUIR) per un **importo pari ad € 30.000,00 nell'anno fiscale 2019**.

L'importo non deve essere visto se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell'anno 2019, in questa situazione si considera come soglia massima solo il reddito da pensione e non vengono cumulati i due importi; inoltre bisognerà considerare i redditi percepiti entro il 12/01/2020 in quanto vige il principio di “cassa allargata”. Chi resta nell'ambito del Regime Forfettario nell'anno 2020, il reddito limite massimo del fatturato sarà di € 65.000,00 con abbattimento forfettario del 22% con aliquota fiscale del 15% omnicomprensiva (del 5% in caso di start-up).

Mentre si sta per andare in stampa si apprende che vi è una forte richiesta dal mio Ordine Professionale di rivedere questi due paletti ostativi ed avere l'applicazione dai redditi a datare dal 01/01/2021;

- ✓ **Comma 738/783:** abolita la TASI, solo IMU con aliquota 8,6 per mille, con possibilità di aumentare l'aliquota massima sino a 10,6 per mille a discrezione del Comune, con scadenza 16/06 e 16/12/2020;

- ✓ **Pagamento modello F24 con credito:** qualora il modello F24 presenti un credito d'imposta e quindi vi è una compensazione, si dovrà quietanzare solo attraverso i servizi resi dall'Agenzia delle Entrate FiscOnLine/Entratel. Tali crediti possono essere ad esempio quelli maturati in qualità di sostituto d'imposta per il personale dipendente – vedasi bonus Renzi di € 80 oppure crediti per Addizionali Comunali/Regionali, IRAP, IVA. Si potrà però delegare un Consulente in qualità di intermediario abilitato con l'Agenzia delle Entrate ad espletare tale adempimento; si riscontra inoltre che nel caso ci siano crediti sino ad € 5.000,00 si potranno compensare sempre nel modello F24, ma qualora questo credito sia superiore a tale cifra, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 110/E del 2019 ha fornito chiarimenti ai sensi del D.L. 154/2019 convertito in Legge 157/19 e cioè che necessita presentare prima la Dichiarazione da cui si vince il credito superiore ad € 5.000,00 per imposte dirette (IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale, IRAP) e poi compensare tale credito. Oltre ai titolari di Partita Iva questa nuova procedura telematica è stata estesa anche ai privati a decorrere dal periodo d'imposta al 31/12/2019.

Sempre in ambito di novità fiscali entrate in vigore dal mese di Gennaio 2020, annoveriamo inoltre quelle contenute nel **D.L. 154/19 convertito in Legge 157/2019**, e cioè:

- **Articolo 16:** dal 01/07/2020 l'Agenzia delle Entrate predisporrà e saranno a disposizione del contribuente le Liquidazioni Periodiche Iva;
- **Articolo 18:** si avrà di nuovo la riduzione graduale dell'uso del contante per i pagamenti dal 01/07/2020 al 31/12/2021 sino ad € 2.000,00 mentre dal 01/01/2022 la soglia scenderà ad € 1.000,00;
- **Articolo 39:** inasprimento delle pene in materia di dichiarazioni ed alcuni pagamenti d'imposta;
- **Articolo 58:** gli acconti IRES/IRAP/IRPEF per i contribuenti assoggettati agli ISA ed i soci di società saranno versati in due rate di pari importo, con scadenza dal primo acconto al 30/06 e del secondo acconto al 30/11 di ogni anno.

Francesco Paolo Cirillo
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti
Mediatore abilitato